COMUNE DI REZZATO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30 marzo 2021

Aggiornato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27 aprile 2023

PARTE PRIMA
PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO
E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento istituisce il canone di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836 e 846-847, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e disciplina il procedimento di adozione e gli effetti dei provvedimenti di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, per l'occupazione di spazi ed aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Rezzato, nonché l'applicazione dei corrispondenti prelievi.
2. Il canone è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
5. Oltre ad ogni disposizione di legge, valgono le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, al procedimento amministrativo, all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alla contabilità, e ad ogni altra norma, in quanto compatibile.

Articolo 2

Concessioni e autorizzazioni

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione da parte del Comune. Devono essere precedute da una concessione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo, e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.

2. Sono parimenti soggette a concessione comunale le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
3. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) se insistenti o visibili dalla strada pubblica devono essere precedute da una autorizzazione come meglio precisato nella seguente casistica.
4. La pubblicità fonica è soggetta a preventivo rilascio di provvedimento autorizzativo ai sensi del vigente codice della strada, del Piano generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione e del Regolamento di Polizia urbana.
5. Le autorizzazioni per le esposizioni pubblicitarie sono rilasciate in base alle sotto indicate competenze:

a) ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SU STRADE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI REZZATO

- All'interno del centro abitato il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria è di competenza del Comune di Rezzato.
- Fuori dal centro abitato il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria è di competenza del Comune di Rezzato e, qualora l'esposizione pubblicitaria sia visibile da strade di proprietà di altri Enti, detta autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta tecnico da parte di questi ultimi.

b) ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE SU STRADE DI PROPRIETÀ DI ALTRI ENTI

- All'interno del centro abitato il rilascio dell'autorizzazione per l'esposizione pubblicitaria è di competenza del Comune di Rezzato e, qualora l'esposizione pubblicitaria sia visibile da strade di proprietà di altri Enti, detta autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta tecnico da parte di questi ultimi.
- Fuori dal centro abitato il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del rispettivo ente proprietario e, qualora l'esposizione pubblicitaria sia visibile da strade di proprietà del Comune di Rezzato, detta autorizzazione è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta tecnico da parte di quest'ultimo.

6. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere dichiarate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
   a. veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
   b. altri veicoli di proprietà o utilizzo di imprese con sede nel Comune;
   c. tutte le altre esposizioni pubblicitarie, compresa l'effettuazione del volantinaggio, per le quali non è dovuta l'autorizzazione da parte del Comune e che risultino visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale. Il volantinaggio, pur non essendo soggetto ad autorizzazione è comunque subordinato al rispetto delle vigenti normative in materia.

7. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
8. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di proprietà di altri Enti.
9. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale della autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza dell'occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.
10. Per la concessione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 5 luglio 2017.

Articolo 3

Norme di riferimento

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la diffusione di messaggi pubblicitari, di ogni tipo, si fa riferimento:

- al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. – Codice della Strada;
- al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;
- al vigente Piano generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.2010 e successive modifiche ed integrazioni dove sono individuate le tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, le relative norme si applicano in quanto non derogate nel presente regolamento.

Articolo 4

Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

1. L'atto di concessione o autorizzazione è emesso dall'ufficio competente secondo l'organizzazione comunale, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi dagli altri uffici competenti dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente, e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone.
3. Tale soggetto provvede alla raccolta di tutte le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, tenendone un archivio anche informatico.
4. Le istanze sono presentate allo sportello unico delle attività produttive o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. Il soggetto gestore del canone informa gli utenti sui procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni. Per ciascun procedimento viene pubblicato sul sito del Comune in modo trasparente e facilmente fruibile agli utenti l'ufficio competente a ricevere l'istanza, la durata del procedimento e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
5. L'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, con facoltà di delega al gestore del canone, organizza un sistema di comunicazione con il cittadino o impresa richiedente, che consenta di presentare le domande e i documenti, e di seguire e partecipare all'istruttoria, ove necessario, via web. Lo stesso sistema può essere utilizzato dagli uffici per la resa dei pareri, e l'approvazione del provvedimento finale del procedimento.
6. Il gestore del canone, se delegato dall'ufficio competente, provvede a raccogliere la documentazione necessaria all'istruttoria, in base alla regolamentazione comunale e all'indicazione dell'ufficio competente al rilascio del provvedimento finale.

Articolo 5

Avvio del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda allo sportello SUAP del Comune o ad altro

ufficio indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, pec, mail, ecc.;
b. l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta, mediante l'indicazione del luogo esatto della collocazione individuato e definito sulla cartografia comunale;
c. l'entità espressa in metri quadrati e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
d. l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
e. la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo di un manufatto;
f. l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione;
h. per le casistiche nelle quali dovuti, la copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà. In particolare in relazione al tipo di occupazione alla domanda dovrà essere allegata:
   - Planimetria quotata in scala non inferiore a 1/100 evidenziante l'ubicazione dell'area con indicazione degli ingombri delle occupazioni e degli spazi viari che restano transitabili da veicoli e pedoni;
   - Documentazione fotografica (nel caso sia necessaria al fine di una migliore individuazione dell'area interessata all'occupazione);
   - Progetto del manufatto e relativa descrizione tecnica sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad ordine/collegio (per le istanze di rilascio di concessioni permanenti o particolarmente complesse).
3. In relazione al tipo di occupazione dovrà essere allegata una dichiarazione dal seguente contenuto:
   - che tutto quanto collocato è stato calcolato, realizzato e posto in opera, tenendo conto della natura del terreno, della spinta del vento e del carico neve, in modo da garantirne la stabilità come previsto dall'art. 53 comma 3 del DPR 16/12/92, n.495;

- di mantenere l'occupazione nel pieno rispetto delle norme del Decreto Legislativo 30/04/1992 N.285, evitando accuratamente di creare situazioni di pericolo o intralcio per la circolazione e i pedoni;
- di rispettare le disposizioni normative in materia igienico-sanitaria, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica.

4. La domanda di autorizzazione all'installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria, deve essere indirizzata allo sportello SUAP del Comune o ad altro sportello indicato per ciascun procedimento. La domanda, soggetta ad imposta di bollo se prevista dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
   a. i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale o della partita iva, telefono, pec, mail, ecc.;
   b. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
   c. il contenuto del messaggio pubblicitario;
   d. la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
   e. l'elaborato tecnico in scala (pianta e planimetria generale), con l'ubicazione esatta del luogo ove si intende collocare l'impianto da cui si possa ricavare la superficie dell'impianto che si vuole installare su suolo o soprasuolo;
   f. la documentazione fotografica che chiarisca il punto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante;
   g. un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e delle persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
   h. per gli impianti luminosi o che richiedono comunque l'utilizzo di elettricità, una dichiarazione che l'impianto elettrico del manufatto luminoso che si intende collocare sarà realizzato ed installato a norma di legge;
   i. l'eventuale nulla osta dell'Ente proprietario della strada per le esposizioni pubblicitarie installate fuori dal centro abitato qualora l'installazione pubblicitaria sia visibile da strade di proprietà di Enti diversi dal Comune di Rezzato;
   j. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di autorizzazione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute;

k. l'assenso del proprietario dell'immobile se diverso dal richiedente qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato, e/o l'autorizzazione condominiale (o dell'Amministratore) in caso di installazione su edifici e complessi di tipo condominiale;
l. l'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Ente Gestore del corso d'acqua, qualora l'installazione richiesta ricada all'interno della fascia di rispetto da un corso d'acqua individuato nel Reticolo Idraulico di Rezzato;
m. per le casistiche nelle quali dovuti, la copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria.

5. Per ciascuna tipologia di occupazione o diffusione dei messaggi pubblicitari è determinato il relativo procedimento amministrativo, la documentazione necessaria, il termine di conclusione del procedimento, l'ufficio competente alla ricezione dell'istanza e l'ufficio competente al rilascio del provvedimento.
6. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
7. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento emanato in rispetto di tutte le norme, comprende l'autorizzazione all'effettuazione dell'esposizione pubblicitaria e la concessione per l'occupazione del suolo.
8. Al fine di semplificare gli adempimenti degli utenti, il Comune predispone e rende disponibili i modelli esemplificativi per la presentazione della domanda di occupazione o di esposizione pubblicitaria.
9. La domanda di autorizzazione non è necessaria e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
    a. locandine (eccetto le casistiche per le quali il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione prevede l'istanza di rilascio di apposita autorizzazione);
    b. pubblicità su autoveicoli, qualora gli stessi non sostino nel medesimo punto per un periodo superiore alle 48 ore, in caso contrario la pubblicità è soggetta ad autorizzazione;
    c. tutte le esposizioni pubblicitarie che ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e delle vigenti normative non necessitano di autorizzazione amministrativa.
10. La diffusione di messaggi pubblicitari visibili dal territorio comunale deve essere dichiarata al Comune prima della esposizione in tutti i casi in cui la concessione o l'autorizzazione siano state rilasciate da altri Enti.
11. La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario o del soggetto passivo, non è soggetta ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione, salvo che il nuovo messaggio non sia in contrasto con le norme del

vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione e che non sia contrario al buon costume, al comune decoro o in contrasto con le norme di ordine pubblico.

Articolo 6

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il termine entro il quale il procedimento finalizzato al rilascio delle autorizzazioni per la diffusione dei messaggi pubblicitari deve concludersi con un provvedimento espresso, è di sessanta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
2. Il termine entro il quale il procedimento finalizzato al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo deve concludersi con un provvedimento espresso, è di trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda, fatti salvi diversi termini che devono essere indicati per ciascun procedimento.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione, o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 7

Istruttoria

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 5, il responsabile formula all'interessato, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro il termine indicato dall'ufficio competente nella richiesta di integrazione.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio. Nel caso di mancata presentazione dell'integrazione documentale richiesta, l'istanza verrà considerata definitivamente improcedibile e verrà archiviata.

5. L'Ufficio responsabile dell'istruttoria verifica la completezza e la regolarità della domanda, comunica l'avvio del procedimento ove necessario e provvede ad inoltrare la domanda stessa agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.

Articolo 8

Conclusione del procedimento

L'Ufficio responsabile, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti, con una proposta di provvedimento conclusivo, all'ufficio competente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego dello stesso.

Articolo 9

Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
   a. pagamento, se dovuto per l'atto, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta;
   b. pagamento dei diritti relativi all'atto, ovvero delle altre spese relative a ciascun tipo di procedimento ove previsto dalle norme vigenti;
   c. rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
   d. versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio tecnico;
   e. pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dalla parte seconda del presente regolamento.
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato, inoltre, alla verifica della regolarità del pagamento del canone dovuto per le annualità precedenti in riferimento anche ad altre occupazioni del suolo o esposizioni di messaggi pubblicitari effettuati dal medesimo soggetto. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con i versamenti dovuti ai fini del canone unico patrimoniale, il provvedimento di concessione o autorizzazione verrà rilasciato subordinatamente alla regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta del Comune, non venga regolarizzata la posizione debitoria da parte del soggetto interessato, verrà emesso provvedimento di diniego.
3. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'Ufficio Tecnico, tenuto conto della

particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. È restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.
5. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.

Articolo 10

Contenuto ed efficacia del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione di occupazione del suolo deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
   a. l'ubicazione precisa dell'occupazione;
   b. la misura della superficie espressa in metri quadrati dell'occupazione;
   c. la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
   d. la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
   e. gli obblighi del titolare della concessione;
   f. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti del presente regolamento.
2. Il provvedimento di autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
   a. l'ubicazione del mezzo;
   b. la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati~~,~~, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
   c. la durata dell'esposizione;
   d. gli obblighi del titolare dell'autorizzazione;
   e. l'importo dovuto del canone di cui al successivo articolo 19 e seguenti di questo regolamento.

3. La concessione o autorizzazione acquista efficacia al momento della consegna al destinatario o suo delegato da parte dell'ufficio responsabile del procedimento o del gestore del canone, previo pagamento della prima rata ovvero della rata unica del canone.

Articolo 11

Principali obblighi del concessionario o del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario o al soggetto titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
2. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata richiesta, né modificarne in alcun modo le caratteristiche.
3. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
4. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
5. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
6. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'area concessa o l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.
7. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato su suolo dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495.

Articolo 12

Revoca e modifica. Rinuncia

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o l'installazione, ed in ogni altro caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle norme vigenti.
2. Se l'occupazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca o modifica, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato relativamente al periodo di tempo non goduto, secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'amministrazione. Per le occupazioni o esposizioni temporanee già iniziate, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione o esposizione; per le occupazioni o esposizioni annuali già iniziate il canone resta dovuto per l'intera annualità in cui si verifica la rinuncia o l'interruzione. La sola interruzione di fatto dell'occupazione o dell'esposizione non comporta in nessun caso rinuncia alla concessione o autorizzazione, né la non debenza del canone.
4. Se l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria non sono ancora iniziate, la rinuncia espressa ovvero la revoca, comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
5. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario o dal soggetto autorizzato per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 13

Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

Articolo 14

Altre cause di decadenza

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
   a. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite determina decadenza dalla concessione o autorizzazione;

a. violazione da parte del concessionario, del soggetto autorizzato o di altri soggetti in loro vece, delle prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo;
b. violazione di norme di legge o regolamentari in materia;
c. la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 10 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
d. vengano meno le condizioni che ne costituivano presupposto al rilascio;
e. mancato pagamento del canone dovuto entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento del provvedimento concessorio/autorizzativo e comunque entro la data di inizio occupazione o esposizione pubblicitaria;
f. l'esposizione pubblicitaria non venga installata entro sessanta giorni dalla data del ricevimento dell'autorizzazione;
g. In tutti i casi di decadenza, ivi incluso quelli di cui all'art. 13, il titolare della concessione o autorizzazione decaduta è obbligato alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie e alla rimessa in pristino dei luoghi. In caso di inottemperanza, l'Ente provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese al soggetto inadempiente.

Articolo 15

Rimozione occupazioni ed esposizioni pubblicitarie

1. Le esposizioni pubblicitarie non autorizzate, la cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto pubblicitario entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti e dello stato dei luoghi a cura del soggetto titolare ovvero del soggetto che ha effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto del quale la pubblicità è stata effettuata. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile/area in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto. In caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito, a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata, delle spese sostenute per la rimozione ed il ripristino delle condizioni preesistenti della sede del manufatto.

2. In riferimento alle occupazioni abusive o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della concessione, il Comune notifica al trasgressore l'ordine di provvedere alla rimozione dell'occupazione e al ripristino dello stato dei luoghi, entro il termine stabilito; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità previste per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, oltre le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 16

Subentro

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione ai quali è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre trenta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 5.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito e deve essere allegato atto notarile o equivalente atto comprovante il subentro.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
5. Il subentrante è solidalmente tenuto al pagamento del canone non ancora versato dal cedente. L'ufficio può negare il subentro nella concessione o autorizzazione qualora gli obblighi relativi al canone per la stessa non siano stati interamente assolti.

Articolo 17

Rinnovi

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 5 del regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio della concessione o autorizzazione.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone e alla verifica della regolarità del pagamento del canone dovuto per le annualità precedenti in riferimento anche ad altre occupazioni del suolo o esposizioni di messaggi pubblicitari effettuati dal medesimo soggetto. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con i versamenti dovuti ai fini del canone unico patrimoniale, il rinnovo della concessione o autorizzazione verrà rilasciato subordinatamente alla regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta del Comune, non venga regolarizzata la posizione debitoria da parte del soggetto interessato, verrà emesso provvedimento di diniego
6. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo di una concessione o autorizzazione annuale non costituisce una nuova concessione o autorizzazione.

Articolo 18

Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

1. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla emissione e alla consegna degli atti di concessione ed autorizzazione dopo aver verificato la regolarità del pagamento del canone dovuto per le annualità precedenti in riferimento anche ad altre occupazioni del suolo o esposizioni di messaggi pubblicitari effettuati dal medesimo soggetto e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. Nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in regola con i versamenti dovuti ai fini del canone unico patrimoniale, il provvedimento di concessione o autorizzazione verrà rilasciato subordinatamente alla regolarizzazione della posizione debitoria. Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla data di notifica della richiesta del Comune, non venga

regolarizzata la posizione debitoria da parte del soggetto interessato, verrà emesso provvedimento di diniego.

2. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, l'ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
3. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione o autorizzazione e a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine della scadenza dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
4. L'ufficio responsabile del procedimento o il soggetto gestore del canone provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche delle occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di dichiarazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altri enti.

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19

Oggetto del canone

Oggetto del canone sono le occupazioni di suolo a qualsiasi titolo realizzate, anche abusive, e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusivi, aventi, in questo caso, lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Articolo 20

Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica alle occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi e nelle piazze e, comunque realizzate su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Il canone si applica altresì per le occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo, nonché sulle aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio per atto pubblico o privato, o per usucapione ventennale (ex art.1158 cod.civ.) o attraverso la *dicatio ad patriam*, mediante destinazione all'uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l'area a disposizione della collettività che ne fa uso continuo ed indiscriminato.
3. Il canone si applica anche alle occupazioni di suolo realizzate su strade provinciali, statali o regionali all'interno dei centri abitati del Comune, delimitati ai sensi dell'articolo 2 comma 7 del codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
4. La diffusione dei messaggi pubblicitari, anche abusiva, è parimenti soggetta al pagamento del canone ove realizzata attraverso l'installazione di impianti, così come definiti anche dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, insistenti su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni ed aree private purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, nonché all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato.
5. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a

migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

6. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le occupazioni realizzate con balconi, verande e bow-windows e per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Non si fa luogo all'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
8. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 4 del presente articolo, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo. Nel caso in cui l'occupazione del suolo risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo eccedente.

Articolo 21

Soggetto passivo

1. Il canone per l'occupazione è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione alla superficie sottratta all'uso pubblico, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di rilevazione della violazione o dal fatto materiale.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione, ove prevista dal presente regolamento, ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua la diffusione dei messaggi pubblicitari in modo abusivo, fermo restando, in ogni caso, che rimane obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile, fatto salvo il diritto di regresso.

Articolo 22

Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo del canone è il Comune di Rezzato.
2. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile (gestore del canone) a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. Il predetto funzionario sottoscrive gli avvisi, notifica la contestazione delle violazioni ai sensi della Legge 689/1981, richiede il pagamento delle somme dovute anche in seguito alla notificazione delle ordinanze-ingiunzione, cura l'anagrafe delle concessioni e autorizzazioni, predispone i provvedimenti di rimborso ed effettua gli accertamenti sul territorio in qualità di agente accertatore ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006.
3. Il Comune di Rezzato, ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, può affidare in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n° 446, la gestione del canone ivi compresi i servizi di accertamento sul territorio a mezzo di agenti accertatori ai sensi dell'art. 1, comma 179, della Legge 296/2006 e riscossione anche coattiva del canone stesso, delle indennità e sanzioni connesse.
4. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 2 spettano al concessionario incaricato, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
5. Nel caso di gestione in concessione il gestore del canone vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento da parte del concessionario.

Articolo 23

Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa il Comune di Rezzato alla data del 31 dicembre 2020 risulta avere una popolazione residente di 13.353 abitanti. Con cadenza annuale è verificato il numero di abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente al fine dell'individuazione della classificazione del Comune ed individuazione della tariffa standard applicabile.
2. La tariffa standard annuale prevista dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 826 per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti, è pari a € 40,00.
3. La tariffa standard giornaliera prevista dalla Legge 160/2019 art. 1 comma 827 per i Comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti è pari a € 0,70.

Articolo 24

Modalità di conteggio del canone in base alla durata delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa annuale deliberata dalla Giunta comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.
   Per le occupazioni di suolo o le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee di durata fino a 30 giorni il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera deliberata dalla Giunta comunale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria. Nel caso di occupazioni di suolo (eccetto per le occupazioni aventi finalità edilizia) o esposizioni pubblicitarie di durata superiore a 30 giorni si applicherà per ogni mese o frazione, in luogo della tariffa giornaliera, la tariffa annuale frazionata in dodicesimi.
3. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.

Articolo 25

Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO

a. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato o lineare e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato o lineare superiore.
b. Le occupazioni di durata corrispondenti a frazioni di giorno sono calcolate per l'intera giornata.
c. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore ad un metro quadrato o lineare per le attività prive di rilevanza economica. Per le occupazioni soprastanti il suolo, purché sporgenti almeno 30 cm dal vivo del muro, l'estensione dello spazio occupato va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle

sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata, solo nel caso in cui le occupazioni siano omogenee tra loro.

d. Per le occupazioni sottostanti il suolo la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che la contiene. Nel caso di impianti di distribuzione carburanti, il canone di concessione versato per l'occupazione di sottosuolo con cisterne e/o serbatoi interrati comprende anche le occupazioni di suolo limitatamente alle sole colonnine montanti di erogazione.

e. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo e dai soggetti che occupano il suolo, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfettaria di Euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.

   Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

f. Per le occupazioni permanenti di suolo effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita.

   Per occupazioni permanenti di suolo con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e

il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma PAGO PA di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

g. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui all' art. 1 comma 826 della Legge 160/2019 è ridotta a un quarto.

h. Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa base va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

i. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati, qualora l'area di posteggio sia in concessione ad un privato.

j. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni (escluse le occupazioni annuali del sottosuolo generiche), le strade del Comune sono classificate in n. 3 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento (allegato A), in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

k. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^. La tariffa per le strade di 3^ è ridotta del 40 per cento rispetto alla 1^.

   Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

l. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di

ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

La presente disciplina si applica solo nei casi in cui le occupazioni risultano effettuate su aree demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune.

m. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

n. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicata l'esenzione dal canone. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone per l'intero periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento dell'importo.

Per occupazioni di suolo con infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza non certificata da energia rinnovabile, viene applicata la tariffa nella misura deliberata dalla Giunta Comunale per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ordinarie per fini commerciali diversi da commercio ambulante.

o. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

2. DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

a. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

b. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione del canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

c. Per i mezzi bifacciali il canone è calcolato separatamente in base alla superficie singola di ogni faccia e, di conseguenza, l'arrotondamento previsto dal precedente comma b) si applica separatamente per ognuna di esse.

d. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. L'arrotondamento previsto dal precedente comma b) si applica alla superficie complessiva.

e. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche, il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

f. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

g. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico il canone è dovuto al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso privato il canone è dovuto al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

h. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli ad uso privato, il canone è dovuto al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione.

i. Non è dovuto il canone per i veicoli con esposta l'indicazione del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

In caso di imponibilità verificata, le tariffe determinate dalla Giunta comunale si applicano in base alla portata del veicolo:

autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg;

autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg;

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui alla presente lettera è raddoppiata.

È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

j. I veicoli omologati come auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie, di cui all'articolo 203, comma 2 lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio del Comune, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e corrispondere il canone in funzione della superfice pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della strada.

k. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa deliberata dal Comune nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia. Per la pubblicità effettuata per conto proprio dall'impresa si applica il canone in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

l. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa del canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella deliberata dal Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.

m. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, in base alle tariffe deliberate dal Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.

n. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa deliberata dalla Giunta comunale, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia, pari alla metà di quella prevista dalla lettera m).

o. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di

materiale distribuito, in base alle tariffe deliberate dal Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.

p. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa del canone dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione in base alle tariffe è deliberata dal Comune, nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia.
q. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto ed il canone deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

3. Le tariffe del canone si intendono prorogate di anno in anno se non espressamente modificate.

4. Gli incassi del canone a titolo ordinario per occupazioni o esposizioni annuali non vengono effettuati qualora le somme dovute siano inferiori o uguali ad € 10,00. Per quanto riguarda le occupazioni e le esposizioni temporanee, si riscuote l'importo dovuto in base alla tariffa deliberata dal Comune, senza applicare minimi.

Articolo 26
Modalità di determinazione del canone

1. Ai fini dell'applicazione del canone per le occupazioni (escluse le occupazioni annuali del sottosuolo generiche), il territorio comunale è suddiviso in 3 categorie in base all'importanza delle aree, degli spazi e del beneficio economico ritraibile, sulla base di quanto indicato nell'allegato A. La valutazione del minore o maggiore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da esse da parte del titolare della concessione, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata dalla Giunta comunale utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
2. Ai fini dell'applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari la Giunta comunale determinerà i coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie in base al maggiore o minore impatto ambientale e alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
3. I coefficienti moltiplicatori delle tariffe ordinarie nonché le fattispecie di occupazione del suolo e di diffusione di messaggi pubblicitari che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta comunale.

Articolo 27
Riduzioni

1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO

a. Per le occupazioni aventi particolare interesse pubblico, finalità politiche con superficie superiore ai 10 mq, sindacale, istituzionale, culturale e religioso, ed ogni altra attività non avente fine di lucro, le superfici da assoggettarsi ai canoni sono calcolate come segue:
   - fino a mq. 100, in ragione del 50 per cento;
   - oltre mq. 100, in ragione del 20 per cento.

Nel caso in cui l'occupazione sia effettuata con il patrocinio dell'ente è prevista l'esenzione dal canone.

b. Per l'occupazione effettuata con spettacoli viaggianti è previsto il seguente meccanismo di calcolo della tariffa:
   la superficie effettivamente occupata viene conteggiata al 50%.
   La tariffa applicata è quella standard giornaliera con riduzione all'80% da calcolarsi sulla superficie ottenuta dopo il conteggio di cui al periodo precedente.

c. Per le occupazioni concernenti l'esercizio dell'attività edilizia è prevista la riduzione del 50%.

2. DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

La tariffa del canone è ridotta alla metà:

a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 28
Esenzioni

1. OCCUPAZIONE DEL SUOLO

Sono esenti dal canone:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e. le occupazioni di aree cimiteriali;
f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g. i passi carrai;
h. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
i. le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
j. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci all'interno degli stalli di sosta;
k. le occupazioni effettuate con il patrocinio del Comune;
l. le occupazioni effettuate dalle ONLUS di cui al decreto legislativo n. 460/97;
m. le occupazioni effettuate dai partiti politici, per propaganda politica, fino ad una superficie massima di mq. 10;
n. le occupazioni per lavori occasionali di pronto intervento, piccole riparazioni o di manutenzione e per i lavori di fresatura, asfaltatura o ripristino del manto stradale in genere di durata inferiore a 6 (sei) ore.

   Deve essere in ogni caso sempre richiesta l'ordinanza per la disciplina della circolazione stradale, non è necessario richiedere il rilascio della concessione di occupazione del suolo;
o. le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati direttamente dal Comune, da parte dei soggetti aggiudicatari dei lavori medesimi. Sono inoltre esenti le occupazioni temporanee effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati anche indirettamente dal Comune nei soli casi in cui il Comune risulti beneficiario finale dell'utilità dell'occupazione ovvero le occupazioni

temporanee effettuate con cantieri per l'esecuzione di lavori ed opere commissionati da parte di imprese a partecipazione pubblica in base ai vigenti accordi d'ambito. In tali fattispecie l'occupazione del suolo da parte del privato costituisce una conseguenza necessaria dell'ordine di esecuzione dei lavori dato direttamente o indirettamente dal Comune e dell'obbligo del medesimo di consegnare l'area occorrente per l'esecuzione dell'opera, sempre che tale occupazione sia limitata al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori medesimi.

2. DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

Sono esenti dal canone:

a. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;

c. i cartelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

d. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;

g. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

j. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

   1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

   2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

   3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

k. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l. il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m. non è dovuto il canone per i veicoli con esposta l'indicazione del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

Articolo 29
Termini e modalità per il versamento del canone

1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Il versamento del canone è effettuato direttamente all'Ente secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.
3. Il versamento relativo alla prima annualità o della rata unica del canone deve essere eseguito entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento concessorio/autorizzativo, o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, e comunque entro la data di inizio occupazione o esposizione pubblicitaria. La validità della concessione/autorizzazione è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno.

5. Per le occupazioni di suolo o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.
7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00 è consentito il versamento in tre rate trimestrali di pari importo scadenti il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
8. Il gestore del canone provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze, pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile per provvedere al versamento, dovrà premurarsi di contattare il gestore del canone per farsene rilasciare copia.
9. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento del provvedimento concessorio/autorizzativo e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario.

Articolo 30
Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari
Sanzioni e indennità

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione/autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono altresì considerate abusive le occupazioni e le diffusioni che si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

a. un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità;
c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.

3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentata del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace all'indennità ed alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere a) b) e c) del presente articolo.
5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi - fermo restando l'esercizio del diritto di regresso – sono obbligati in solido verso il Comune:
   a. al pagamento dell'indennità ed alle sanzioni di cui al precedente comma 2, lettere a), b) e c);
   b. alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
   c. all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.
6. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
   a. risultano difformi dalle disposizioni dell'atto concessorio, autorizzativo o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
   b. risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;

   sono soggette all'applicazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al comma 2, lettere a) e b) relative alle occupazioni abusive ridotte del 50%.
7. L'omesso, il tardivo e il parziale versamento del canone alla scadenza stabilita comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone in ossequio al principio generale sancito dall'articolo 50 della Legge n. 449/1997 oltre agli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
8. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito atto di accertamento nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27 dicembre 2019.

9. L’omesso, il tardivo e il parziale versamento del canone comporta la decadenza della concessione/autorizzazione, come previsto dall’articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione/autorizzazione determina che l’occupazione di suolo o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all’applicazione delle indennità e sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo.
10. Resta ferma l’applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza della concessione/autorizzazione.
11. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
12. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 31

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene con l’attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell’articolo 1 della legge 160/2019.

Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 32

Rateazioni

Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà ad adempiere, il gestore del canone può concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna ad esibire le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.

Il numero massimo di rate di uguale importo concedibili, aventi scadenza l’ultimo giorno di ciascun mese, è pari a:

- per importi da euro 50,00 a euro 100,00: fino a 4 rate mensili;
- per importi da euro 101,00 a euro 500,00: fino a 6 rate mensili;
- per importi da euro 501,00 a euro 2.000,00: fino a 8 rate mensili;
- per importi da euro 2.001,00 a euro 4.000,00: fino a 10 rate mensili;
- per importi da euro 4.000,00 a euro 5.999,00: fino a 20 rate mensili;
- per importi da euro 6.000,00 e superiori: 36 rate mensili.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateizzazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio, il debito residuo ancora dovuto si rende immediatamente esigibile per intero e il debito non può più essere rateizzato. Qualora l'importo complessivo oggetto di rateizzazione sia superiore ad € 30.000,00, il Comune deve richiedere idonea polizza fideiussoria.

La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di fideiussione a garanzia della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento viene assunta dalla Giunta comunale.

Articolo 33

Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza debitamente documentata, entro il termine di 5 anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
2. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza.

   In caso di rimborso per importi versati per errore del soggetto passivo e risultati non dovuti, si applica il medesimo tasso d'interesse previsto per i recuperi delle singole entrate da parte del Comune, ma con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso.

   I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad euro 10,00 per anno.
3. Nel caso di gestione in concessione le predette attribuzioni spettano al concessionario.

Articolo 34

Mercati, fiere e manifestazioni

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico effettuate sul territorio comunale in occasione di mercati sono soggette al pagamento del relativo canone come stabilito dall'apposito canone mercatale. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico effettuate sul territorio comunale in occasione di fiere o manifestazioni sono soggette al pagamento del relativo canone unico patrimoniale come da tariffe determinate dalla Giunta comunale.

Articolo 35

Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36

Gestione del servizio

Il Comune di Rezzato mantiene il servizio delle pubbliche affissioni anche successivamente alla data del 30 novembre 2021. Il servizio delle pubbliche affissioni ha lo scopo di garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

Articolo 37

Impianti di proprietà' del Comune per il servizio pubbliche affissioni

La tipologia e le caratteristiche degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. Gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono ai criteri generali precedentemente determinati ed in modo sufficiente alle esigenze effettive di necessità, la ripartizione degli stessi è indicativamente così determinata:

a. per le affissioni di natura istituzionale, sociale o colturale o comunque prive di rilevanza economica il 30%;
b. per le affissioni di natura commerciale il 70%.

L'elenco degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni presenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente regolamento sono quelli indicati nel prospetto allegato (Allegato B).
La Giunta Comunale, su proposta del Settore competente, potrà disporre variazioni alle distribuzioni percentuali di cui sopra o anche disporre l'aumento degli impianti presenti sul territorio, sulla base di riscontrate esigenze dell'utenza.

Articolo 38

Canone sul servizio affissioni

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato

contestualmente alla richiesta del servizio e direttamente all'Ente secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

2. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per i manifesti di carattere commerciale è pari a 10 giorni.
3. La tariffa applicabile per il servizio di affissione di manifesti è stabilita dalla Giunta comunale utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione calcolati sulla base della tariffa giornaliera di cui all'art. 1, comma 827 della Legge 160/2019 .

Articolo 39
Tariffe e maggiorazioni

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 7,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 33,57 per ciascuna commissione.
2. Per le commissioni di manifesti inferiori a 50 fogli il canone è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli (70x100) il canone è maggiorato del 50%
4. Per i manifesti costituiti da più di 12 fogli (70x100) il canone è maggiorato del 100%.

Articolo 40
Riduzione del canone

1. La riduzione del canone sul servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
   a. i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
   b. i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
   c. i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
   d i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, ~~a~~ spettacoli viaggianti e beneficenza;
   e. gli annunci mortuari.

Articolo 41

Esenzioni dal canone

L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
c. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
d. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
e. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g. i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 42

Modalità per il servizio affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento delle commissioni, le quali devono essere numerate progressivamente con funzione di registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta ed a spese del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, il concessionario, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari

dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

7. Nessuna commissione può avere luogo prima del pagamento.
8. Le affissioni dovranno essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente destinati a tale scopo.
9. Ai fini della salvaguardia degli enti locali gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria.
10. In caso di annullamento della commissione da parte del committente, la richiesta dovrà pervenire al Comune ovvero in caso di affidamento in concessione, al concessionario almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'affissione. Il materiale relativo alle commissioni annullate sarà tenuto a disposizione del committente nei 15 (quindici) giorni successivi. L'annullamento della commissione non dà diritto alla restituzione.

Articolo 43
Vigilanza sanzioni amministrative

1. Il gestore del canone e la Polizia Locale, in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.
2. Per la rimozione ovvero l'oscuramento del materiale abusivamente affisso avente medesimo contenuto, è dovuta dal trasgressore:
   a. un'indennità pari al canone che sarebbe stato dovuto per l'effettuazione del servizio aumentata del 50%;
   b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'indennità di cui alla lettera precedente.
3. la sanzione stabilita dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285. Ai fini del conteggio delle sanzioni e dell'indennità la durata dell'affissione si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione.
4. Ai fini della contestazione delle violazioni si applica, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 30.

PARTE QUARTA
NORME GENERALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 44

Contenzioso

Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 45

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 46

Norme transitorie

1. Il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 20.02.1995, nonché la delibera tariffaria n. 21 approvata dalla Giunta Comunale in data 15.02.2019 restano applicabili per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
2. Il regolamento per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e relative tariffe approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 20.02.1995 e s.m.i., resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
3. Nelle more dell'approvazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per TOSAP, ICP e diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
4. A partire dall'annualità 2021 gli importi di canone dovuto a corrispettivo relativi alle concessioni precarie di durata ventennale già stipulate tra il Comune di Rezzato ed i concessionari richiedenti

per la posa di pozzetti, condotte di scarico, ecc. saranno soggetti al regime del canone unico in base alle tariffe che verranno deliberate dalla Giunta Comunale conformemente a quanto previsto al comma 829, dell'art. 1, della Legge 160/2019.

Articolo 47
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.

Allegati:

ALLEGATO A)
Classificazione delle vie e piazze comunali

ALLEGATO B)
Elenco degli impianti per pubbliche affissioni

INDICE

DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

PARTE PRIMA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO

E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Articolo 1. Oggetto del regolamento

Articolo 2. Concessioni e autorizzazioni

Articolo 3. Norme di riferimento

Articolo 4. Semplificazione del procedimento di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni

Articolo 5. Avvio del procedimento amministrativo

Articolo 6. Termine per la definizione del procedimento amministrativo

Articolo 7. Istruttoria

Articolo 8. Conclusione del procedimento

Articolo 9. Rilascio della concessione o autorizzazione

Articolo 10. Contenuto ed efficacia del provvedimento

Articolo 11. Principali obblighi del concessionario o del titolare dell'autorizzazione

Articolo 12. Revoca e modifica. Rinuncia

Articolo 13. Decadenza automatica per mancato pagamento del canone

Articolo 14. Altre cause di decadenza

Articolo 15. Rimozione occupazioni ed esposizioni pubblicitarie

Articolo 16. Subentro

Articolo 17. Rinnovi

Articolo 18. Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni

PARTE SECONDA
DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE

Articolo 19. Oggetto del canone

Articolo 20. Ambito di applicazione del canone

Articolo 21. Soggetto passivo

Articolo 22. Soggetto attivo

Articolo 23. Criteri per la graduazione e determinazione delle tariffe del canone

Articolo 24. Modalità di conteggio del canone in base alla durata delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 25. Modalità di applicazione del canone e determinazione della tariffa

Articolo 26. Modalità di determinazione del canone

Articolo 27. Riduzioni

Articolo 28. Esenzioni

Articolo 29. Termini e modalità per il versamento del canone

Articolo 30. Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari. Sanzioni e indennità

Articolo 31. Riscossione coattiva.

Articolo 32. Rateazioni

Articolo 33. Rimborsi

Articolo 34. Mercati, fiere e manifestazioni

Articolo 35. Attività di propaganda elettorale

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 36. Gestione del servizio

Articolo 37. Impianti di proprietà' del Comune per il servizio pubbliche affissioni

Articolo 38. Canone sul servizio affissioni

Articolo 39. Tariffe e maggiorazioni

Articolo 40. Riduzione del canone

Articolo 41. Esenzioni dal canone

Articolo 42. Modalità per il servizio affissioni

Articolo 43. Vigilanza sanzioni amministrative

PARTE QUARTA
NORME GENERALI E DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 44. Contenzioso

Articolo 45. Trattamento dei dati personali

Articolo 46. Norme transitorie

Articolo 47. Disposizioni finali